

**DECRETO DEL COMMISSARIO
n.01. del giorno 12.01.2021**

Oggetto: Adozione del Piano Triennale dei fabbisogni del Personale 2021 - 2023

IL COMMISSARIO

Premesso che:

- La L.R. 28/94 che agli artt. 9 e 10 disciplina l'istituzione di Parchi e Riserve naturali in Basilicata;
- Con L.R. n. 28 del 20/11/2017 è stato istituito il "PARCO NATURALE REGIONALE DEL VULTURE E RELATIVO ENTE DI GESTIONE";
- Con il D.P.G.R. n. 9 del 23/01/2018 è stato nominato Commissario dell'Ente Parco Naturale Regionale del Vulture il dott. Francesco Ricciardi;
- Con il D.P.G.R. n. 10 del 23/01/2018 è stata nominata la Comunità del Parco Naturale Regionale del Vulture;
- Con Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 103 del 13/03/2018 è stato nominato il Revisore unico dell'Ente Parco Naturale Regionale del Vulture.
- il bilancio di previsione esercizio 2020 e allegati approvato con Decreto n. 30 del 06.06.2020;
- la L.R. 27 del 10.08.2020 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2020/2022 di questo Ente;

Vista la Legge Regionale 28 dicembre 2020, n.45 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio della Regione Basilicata e degli Organismi e degli Enti strumentali della Regione Basilicata per l'esercizio finanziario 2021";

Rilevato che la su citata Legge, all'art. 2, autorizza l'esercizio provvisorio fino al 31 marzo 2021, tra gli altri, anche per l'Ente Parco Naturale Regionale del Vulture e che con Decreto del Commissario n. 74 del 29.12.2020 si è preso atto di tale disposizione di legge;

Visto l'art. 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2017, che recita:

1. *Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.*

2. *Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione*

delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

(...) 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.

Visto inoltre l'art. 6-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che recita:

"1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali.

2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono definite anche sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 60;

3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Con riguardo alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti di cui al comma 1 sono adottati di concerto anche con il Ministro della salute.

4. Le modalità di acquisizione dei dati del personale di cui all'articolo 60 sono a tal fine implementate per consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti le professioni e relative competenze professionali, nonché i dati correlati ai fabbisogni.

5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere a/le assunzioni. "

Rilevato che:

- il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha approvato le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PP.AA., con Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018;
- le citate Linee di indirizzo non hanno natura regolamentare ma definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e dalle altre norme specifiche vigenti.
- l'art. 22, c. 1, D.Lgs. n. 75/2017 stabilisce che:
"(...) il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica (...) comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo";

Visti:

- l'art. 39, c. 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449 che recita:
I. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;
- l'art. 91, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000, in tema di assunzioni;
- l'art. 89, c. 5, D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamato inoltre l'art. 33, D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165, relativo alle eccedenze di personale, il quale ai commi da 1 a 4 così dispone:

1. *"1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.*
2. *Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli alti posti in essere.*
3. *La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.*



4. *Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area. "*

Considerato che il piano triennale dei fabbisogni di personale:

- deve essere definito in coerenza con l'attività di programmazione complessiva dell'ente;
- è uno strumento strategico per *"individuare le esigenze di personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini", documento programmatico "modulabile e flessibile, per le esigenze di reclutamento e di gestione delle risorse umane necessarie all'organizzazione";*
- è uno strumento imprescindibile di un'organizzazione chiamata a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti.

Preso atto che, secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017, il concetto di *"dotazione organica"* si deve tradurre non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei *budget* assunzionali.

Visto la nuova normativa in materia di capacità assunzionali dettata dall'art. 33, c. 2, del D.L. 30 aprile 2019;

Dato atto che il DPCM 3 settembre 2019, che si applica alle regioni a statuto ordinario, non dice nulla sull'assoggettamento degli enti regionali ai vincoli stabiliti dalle nuove disposizioni;

Ritenuto di dover utilizzare, in assenza di indicazioni e direttive in merito all'assoggettamento ed eventuale modalità di applicazione agli enti strumentali delle nuove disposizioni del DPCM 3 settembre 2019, le capacità assunzionali previste dal Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90;

Visto l'art. 1, comma 557-quater, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale dispone che - a decorrere dall'anno 2014 - gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della norma, ovvero la media della spesa del triennio 2011 -2013;

Dato atto che l'Ente Parco Naturale Regionale del Vulture è stato costituito nel 2017 e, quindi, dopo il triennio preso in considerazione dal comma 557 - quater della succitata Legge;

Richiamato, sul punto, l'art. 13, comma 2, della Legge Regionale 20 novembre 2017, n. 28 il quale dispone che il Consiglio direttivo dell'Ente Parco predispone ed adotta i



piani triennali ed annuali dei fabbisogni e la relativa pianta organica che vengono approvati dalla Giunta regionale, secondo le modalità di cui agli art. 17 e 18 della legge regionale n.11/2006.

Verificato che, nel caso di specie, vista la vigenza del Commissario, il calcolo delle capacità assunzionali dell'ente di nuova istituzione, è legato alla capacità necessaria a sostenere l'adeguata operatività nei limiti delle disposizioni vigenti.

Preso atto che, come indicato nelle Linee Guida sopra richiamate: "l'indicazione della spesa potenziale massima non incide e non fa sorgere effetti più favorevoli rispetto al regime delle assunzioni o ai vincoli di spesa del personale previsti dalla legge e, conseguentemente, gli stanziamenti di bilancio devono rimanere coerenti con le predette limitazioni".

Verificato altresì che, a seguito di espressa ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33, D.Lgs. n. 165/2001, non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale.

Richiamato l'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che il piano triennale dei fabbisogni di personale sia improntato al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

Visto in proposito il verbale n. 23 (allegato al presente Decreto) rilasciato in data 11 gennaio 2021, con cui il Revisore unico ha accertato la coerenza del piano triennale dei fabbisogni del personale 2021-2023 con le disposizioni del D.M. 17 marzo 2020, asseverando contestualmente il mantenimento degli equilibri di bilancio;

Visto il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2021/2023 - **Allegato A** al presente Decreto, il quale contiene il calcolo delle capacità assunzionali;

Visto il piano occupazionale 2021-2023 predisposto sulla base della prevista dotazione organica e della normativa sopra richiamata e tenendo altresì conto delle esigenze dell'ente;

Dato atto in particolare che il piano occupazionale 2021-2023 prevede complessivamente n. 6 posti da ricoprire mediante concorso pubblico e/o con le modalità di cui all'art. 13 comma 1 della L.R. n. 28/2017;

Ravvisata la necessità di approvare l'allegato piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2021-2023 e del relativo piano occupazionale, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese per il personale e con il quadro normativo vigente;

Vista la suesposta parte narrativa che si intende qui di seguito interamente riportata.

TUTTO CIO' PREMESSO

DECRETA

1. Di rendere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di adottare il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2021/2023 con annesso Piano assunzionale, come risulta dall'Allegato A al presente Decreto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;



3. di adottare il piano occupazionale per il triennio 2021-2022-2023, dando atto che lo stesso è stato redatto nel rispetto del principio costituzionale di adeguato accesso dall'esterno, nonché in ossequio delle norme in materia di reclutamento del personale previste dall'art 13 comma 1 della L.R. 28/2017 e dall'articolo 30, 34- bis e 35 del decreto legislativo n. 165/2001 e delle Linee Guida di cui al Decreto P.C.M. 8 maggio 2018;
4. di dare atto che il Piano del Fabbisogno potrà essere, comunque, oggetto di ulteriori modifiche qualora dovessero verificarsi nuove e diverse esigenze in riferimento a mutamenti della situazione occupazionale, organizzativa e normativa;
5. di dare atto che l'attuazione delle previsioni del Piano Occupazionale è comunque subordinata al mantenimento degli equilibri finanziari di bilancio che verranno costantemente monitorati;
6. di trasmettere, ai sensi dell'art. 13 comma 2 della L.R. 28/2017, il piano triennale dei fabbisogni di personale 2021 – 2023 alla Giunta regionale, per la definitiva approvazione secondo le modalità di cui agli art. 17 e 18 della legge regionale n.11/2006;
7. di trasmettere, ai sensi dell'art. 6-ter, c. 5, D.Lgs. n. 165/2001, il piano triennale dei fabbisogni di personale 2021 - 2023 al Dipartimento della Funzione pubblica, entro trenta giorni dalla sua approvazione;
8. di trasmettere copia del presente atto all'Ufficio Ragioneria dell'Ente Parco ed agli uffici regionali e agli organismi competenti all'esecuzione;
9. Il presente decreto commissariale avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella prescritta raccolta.

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel testo del presente decreto sono depositati presso l'Ente Parco che ne curerà la conservazione nei modi di Legge.

IL COMMISSARIO

Dott. Francesco Ricciardi

